

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5028

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato TAGLIALATELA

Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace

Presentata il 25 maggio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di dodici anni dalla legge istitutiva e di otto anni dalla sua entrata in funzione, la giustizia di pace ha oggi un riferimento che va al di là della legislazione ordinaria: la « giustizia di pace » viene individuata in modo espresso dalla Costituzione all’articolo 116, terzo comma — come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — che rende esplicito l’inserimento dei giudici di pace tra i magistrati ordinari che esercitano la funzione giurisdizionale ai sensi dell’articolo 102 della Costituzione e la loro appartenenza all’ordinamento giudiziario.

D’altra parte l’evoluzione legislativa ha reso evidente che la nomina dei giudici di pace avviene attraverso un concorso, che l’espletamento della funzione è preceduta da un tirocinio sul modello dell’uditorato

dei magistrati di carriera, che la loro funzione giurisdizionale è subordinata a condizioni di incompatibilità stringenti e, per quanto riguarda l’attività svolta dai propri familiari, più grave di quella prevista per i magistrati di carriera, e che i giudici di pace sono soggetti a procedimenti disciplinari regolati in modo analogo a quello previsto per i magistrati di carriera e dei pubblici dipendenti in generale.

Tale evoluzione rende evidente che il secondo comma dell’articolo 106 della Costituzione, che prevede la nomina di magistrati onorari, non costituisce una eccezione rispetto alla previsione del primo comma, ma invece, come anche il terzo comma, una esplicitazione delle forme di reclutamento concorsuale della magistratura ordinaria, per cui la funzione della

magistratura di carriera non può considerarsi « diversa » da quella esercitata da un giudice onorario con competenza esclusiva e stabile.

Nonostante l'evidente inquadramento della funzione della magistratura di pace, fin dal momento della sua comparsa nello scenario della giustizia, il giudice di pace ha sofferto di una crisi di identità.

Da un lato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 50, comma 1, lettera *f*), assimila, ai fini tributari, i compensi che il medesimo riceve per l'attività svolta al reddito da lavoro dipendente, dall'altro la Corte di cassazione esclude in modo categorico che tra l'amministrazione della giustizia e il giudice di pace possa intercorrere un rapporto assimilabile a quello di pubblico impiego, stanti il diverso sistema di reclutamento basato, per questo ultimo, « su scelte politiche discrezionali » e in assenza sia di un rapporto di subordinazione — dato il carattere onorario della funzione, sia di una retribuzione, avendo gli emolumenti ad esso corrisposti natura di indennità o di rimborso spese (Cassazione, sezione unite, n. 11272 del 1998).

In questa indeterminatezza di *status*, dal maggio 1995, periodo di inizio dell'attività, i giudici di pace sono rimasti senza copertura previdenziale a differenza di altre categorie di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti e lavoratori « parasubordinati » ai quali, da ultimi, è stata assicurata una tutela assicurativa e previdenziale con la legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale discriminazione è inaccettabile sia sotto il profilo giuridico-costituzionale che sotto il profilo sociale.

Il problema si è maggiormente accentuato in quest'ultimo periodo per effetto dell'anticipazione da 50 a 30 anni dell'età di ingresso nella funzione. Da qui l'insorgenza di maggiori e più pressanti problemi di tutela non solo previdenziale ma anche assicurativa per questa seconda generazione di giudici di pace che, a differenza della precedente, che si è av-

vicinata alla funzione giurisdizionale all'epilogo della propria carriera lavorativa avendo acquisito i titoli per la tutela previdenziale, deve invece costruirsi il proprio « domani » in termini di lavoro e di previdenza e non può tollerare che un periodo della propria attività lavorativa tanto utile per la collettività costituisca un vuoto pregiudizievole nella costituzione della propria posizione previdenziale.

Per sanare questa anomala e ingiustificata situazione, nella rivisitazione della normativa previdenziale, appare conferente — in rapporto al non ben definito *status* del giudice di pace — fare riferimento sia al regime previdenziale degli avvocati che a quello oggi assicurato per le categorie dei lavoratori parasubordinati dalla citata legge n. 335 del 1995.

La presente proposta di legge intende tenere conto della diversa estrazione ed attività esplicata dai giudici di pace, dei quali soltanto una parte ha l'abilitazione all'esercizio della professione e di questi solo una parte svolge l'attività professionale, e di conseguenza si è ritenuto di prevedere due gestioni a cui affidare la tutela assicurativa e previdenziale del servizio dei giudici di pace. La prima sarà assicurata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per i giudici di pace già iscritti a tale gestione, mentre gli altri vengono iscritti alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), istituita a seguito dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ovviamente il contributo alle due gestioni è stato calcolato nella stessa misura che oggi è vigente per la Gestione separata dell'INPS e cioè il 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite, che si riduce al 12,5 per cento per i titolari di pensione diretta, e al 10 per cento per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.

L'onere della contribuzione rimane per un terzo a carico dell'assicurato e per due terzi a carico dell'amministrazione giudiziaria. Al riguardo è sembrato indispen-

sabile fissare un importo omogeneo della contribuzione che corrisponda a quello previsto oggi dalla legge per la Gestione separata dell'INPS. La contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense si andrà ad accumulare con quella derivante per lo stesso periodo dall'attività professionale svolta. Al fine di armonizzare la posizione dei giudici di pace con quella degli altri iscritti alla citata Cassa, si prevede che nel caso in cui le diverse contribuzioni non raggiungano la misura minima dei contributi soggettivo e integrativo, l'assicurato dovrà provvedere a versare la differenza fino al raggiungimento dell'importo richiesto dalla normativa vigente della Cassa.

L'iscrizione alla Cassa e alla Gestione separata dà diritto alle prestazioni oggi previste dalle due diverse normative. Gli articoli 4 e 5 della proposta di legge pongono una particolare attenzione a non creare disparità di trattamento tra i giudici oggi in servizio aventi una diversa anzianità. Di conseguenza è consentita l'iscrizione retroattiva alla Cassa nazionale o alla Gestione separata per i giudici di pace che hanno iniziato il servizio precedentemente al 1° gennaio 2002 e che ne fanno richiesta.

L'articolo 5 consente, invece, opportunamente di utilizzare la contribuzione prevista dalla presente proposta di legge con quella precedentemente maturata, in modo da attuare la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi.

È sembrato infine opportuno utilizzare una occasione, come la presente, di chiarimento al fine di « normalizzare » alcuni aspetti dello *status* di giudice di pace per prevedere che il servizio del giudice di pace sia utile ai fini dell'iscrizione all'Albo dei cassazionisti (articolo 6) ed eliminare un dubbio che alcuni hanno manifestato prevedendo espres-

samente che le cause relative al rapporto di servizio dei giudici di pace siano esenti dal pagamento del contributo unificato così come lo sono per i giudici togati e per i giudici popolari secondo la previsione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, Tabella atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, numeri 2 e 12 (articolo 7).

L'articolo 8, inoltre, oltre a prevedere la riduzione dell'organico dei giudici di pace che consente di coprire parte della spesa necessaria per l'attuazione della legge, modifica la legge 21 novembre 1991, n. 374, in merito alla possibilità di confermare i giudici di pace nella loro funzione più di una volta, garantendo il principio della stabilità dell'ufficio contro la sua attuale precarietà.

Si tratta di norme che « normalizzano » la condizione del giudice di pace, consentendo allo stesso di poter utilizzare il periodo di servizio prestato per la prosecuzione dell'attività professionale con l'iscrizione all'Albo dei cassazionisti e di equiparare il contenzioso promosso dai giudici di pace a quello dei lavoratori subordinati, dei giudici di carriera e dei giudici popolari.

La spesa conseguente alla erogazione del contributo a carico del Ministero della giustizia, che si prevede pari a 6.441.200 euro, può trovare — almeno in parte — copertura nella riduzione dell'organico dei giudici di pace da 4700 a 4000 unità per 4.771.200 euro.

La determinazione dell'onere del Ministero della giustizia è prevista nella misura del 9,33 per cento dell'ammontare delle indennità complessivamente corrisposte ai giudici di pace nell'anno 2001 per cause definite, udienze, decreti ingiuntivi emessi ed indennità forfettaria mensile secondo i dati della seguente tabella:

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Importo	n.ro	compenso x gdp	compenso annuo totale
Ind. per cause definite	euro 56,81	141	8010	37.647.000
Ind. decreti ingiuntivi	euro 10,33	85	878	4.126.600
Indennità udienza	euro 36,15	110	3.976 x 4.000 x 4.700	15.904.000 18.687.200
Ind. forfettaria fissa	euro 258,33	11	2.841 x 4.000 x 4.700	11.360.000 13.352.000
Totale compensi annui 4.000 giudici di pace				euro 69.037.600
Totale compensi annui 4.700 giudici di pace				euro 73.808.800
Totale risparmio riduzione organico				euro 4.771.200
Onere previdenziale totale (9,33 per cento)				euro 6.441.200
Onere previdenziale netto				euro 1.670.000

La riduzione dell'organico dei giudici di pace consente di riequilibrare il rapporto tra carichi di lavoro e dotazioni organiche che in molte sedi e in molti distretti è ancora molto basso nonostante l'attribuzione della competenza penale e il previsto aumento della competenza per valore a 6 mila e 25 mila euro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i giudici di pace in servizio a tale data e iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di seguito denominata « Cassa nazionale », sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. I giudici di pace che non sono iscritti alla Cassa nazionale, sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito denominata « Gestione separata INPS », di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ART. 2.

(Versamento del contributo).

1. Il contributo alla Cassa nazionale o alla Gestione separata INPS deve essere versato secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:

a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite;

b) del 12,5 per cento per coloro che sono titolari di pensione diretta;

c) del 10 per cento per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.

2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è posto a carico dell'assicurato per un terzo e del Ministero della giustizia per due terzi.

3. Per gli iscritti alla Cassa nazionale i versamenti sono cumulati con quelli effet-

tuati nello stesso periodo per attività professionali e, in caso di incapacità rispetto alla misura minima dei contributi soggettivo e integrativo, l'assicurato deve provvedere al versamento della differenza nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione della Cassa nazionale.

4. Sui versamenti effettuati in ritardo sono dovuti interessi al tasso legale.

ART. 3.

(Diritto e misura dei trattamenti pensionistici).

1. L'iscrizione alla Cassa nazionale o alla Gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa nazionale, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per gli iscritti alla Gestione separata INPS.

ART. 4.

(Iscrizione retroattiva).

1. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla Cassa nazionale o alla Gestione separata INPS, con effetto dalla data di inizio del servizio per i periodi precedenti al 1° gennaio 2002.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa nazionale o della Gestione separata INPS, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 2 in un'unica soluzione e nei modi ivi indicati.

ART. 5.

(Normativa generale di ricongiunzione).

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa nazionale le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla Gestione separata INPS la legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per quanto riguarda le norme sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

ART. 6.

(Iscrizione all'Albo dei cassazionisti).

1. Il periodo di servizio reso quale giudice di pace, è computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'Albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

ART. 7.

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato).

1. I giudizi riguardanti il rapporto di servizio dei giudici di pace davanti al giudice ordinario e a quello amministrativo non sono soggetti al contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

ART. 8.

(*Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374*).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: « 4.700 posti » sono sostituite dalle seguenti: « 4.000 posti ».

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per periodi di eguale durata ».

3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 9.

(*Copertura finanziaria*).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.441.200 euro, si provvede, quanto a 4.771.200 euro, con i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dell'organico di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge e, quanto a 1.670.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0060800